

PATRIMONIO DEGLI ENTI RELIGIOSI E NATURA DELLE RETI ASSOCIATIVE: LE PROPOSTE DI UNEBA

Ecco il testo presentato all'audizione alla Commissione Affari Sociali della Camera il 4 luglio 2018

L'UNEBA, che con i suoi quasi 70 anni di vita e la capillare diffusione territoriale, è la più antica e rappresentativa associazione di categoria delle istituzioni socioassistenziali, sociosanitarie e socioeducative, ha sempre collaborato con gli organi legislativi e programmatori nazionali e regionali, promuovendo un'evoluzione giurisprudenziale aderente ai principi costituzionali, stimolando la crescita e la qualificazione dei servizi alla persona, spingendo verso una collaborazione paritaria tra "pubblico" e "privato" non profit. In particolare ha seguito attivamente il complesso iter della riforma del Terzo settore dalla legge n. 106/2016, ai decreti delegati, agli attuali decreti correttivi e integrativi. Recentemente è stata riconosciuta Rete associativa nazionale con la nomina di un proprio rappresentante in seno al Consiglio Nazionale del Terzo settore.

Rispetto al **decreto correttivo concernente il Codice del Terzo settore** esprime apprezzamento per le modificazioni introdotte, che raccolgono istanze da più parti pervenute. In particolare **l'equiparazione del trattamento tributario tra imprese sociali e generalità delle associazioni e fondazioni** rispondenti ai requisiti del Codice e la scelta di consentire un sia pur limitato avanzo di gestione (ma limitato a due esercizi successivi), da reinvestire nelle attività istituzionali per i necessari adeguamenti e le opportune innovazioni nei servizi alla persona, aprono agli enti nuove prospettive di sviluppo. Sarebbe, tuttavia, necessario sopprimere il limite dei due periodi di imposta consecutivi che non ha alcuna logica e rende estremamente complicata la gestione e la programmazione dell'attività per tutti gli enti, che restano pur sempre no profit.

L'UNEBA concorda, per quanto di propria competenza, con le osservazioni contenute nel **documento del Forum del Terzo settore** alle cui proposte fa rinvio.

Preme tuttavia sottolineare due aspetti di particolare importanza.

Il primo riguarda gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** di cui all'art. 4, comma 3, del decreto n. 117/2017, ai quali viene attribuita la facoltà di costituire un "patrimonio destinato" per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 5. Il successivo art. 9 stabilisce che in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto "ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in

mananza, alla Fondazione Italia sociale". Tale norma non è applicabile ai patrimoni destinati da parte di enti religiosi i quali mantengono la titolarità del patrimonio, pur vincolandone la "destinazione" a specifiche attività secondo modalità e con i fini di cui all'apposito Regolamento. Lo stesso legislatore è consapevole di tale specificità, tant'è che la corrispondente norma sulla devoluzione prevista dal decreto sull'impresa sociale (art. 12, comma 5, del decreto n. 112/2017) afferma: "La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3 (gli enti religiosi)".

Si osserva che **il mancato chiarimento su questo rientro sta condizionando le scelte delle Diocesi, delle Congregazioni cattoliche e dei numerosi altri enti religiosi che hanno grandi tradizioni ed esperienze particolarmente negli ambiti dei servizi alla persona.** Si fa anche notare come il decreto delegato che tratta di generici "enti religiosi civilmente riconosciuti" si ponga su un piano diverso dalla legge delega che si riferiva a "enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato". Analoga disarmonia (con dubbi di costituzionalità) si nota nella questione delle ONLUS, per le quali la legge 106/2016 (art. 9, comma 1, lett. m) conferiva delega per la "revisione della disciplina" e che sono state invece soppresse dal decreto delegato.

Si propone, pertanto, l'inserimento nel decreto correttivo in questione, del seguente emendamento:

"ART. 3 bis (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. All'art. 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"In caso di cessazione, da parte dell'Ente religioso civilmente riconosciuto, delle attività di cui all'articolo 5 del presente decreto, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 3, i beni residui del patrimonio destinato allo svolgimento di dette attività rimangono allo stesso Ente religioso, ovvero sono devoluti ad altri Enti che abbiano analoga natura e finalità, secondo le disposizioni dello statuto, del regolamento o della Autorità religiosa competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Sono nulli gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in difformità del presente articolo."

IN ALTERNATIVA

Aggiungere all'art. 9 il seguente comma:

"La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'art. 4, comma 3"

La norma proposta in alternativa ripete quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, del decreto n. 112/2017, per le imprese sociali. Si ritiene, tuttavia, preferibile la prima soluzione che indica con precisione le procedure e che potrebbe anche fungere da interpretazione del testo sull'impresa sociale.

Il secondo aspetto riguarda le **Reti associative** di cui all'art. 41 del Codice del Terzo settore.

Le Reti associative sono definite per legge enti di terzo settore (art. 4, comma 1). Tuttavia lo stesso articolo al comma 2 afferma che non sono enti di terzo settore "... le associazioni di datori di lavoro..."; ora, è noto che le Reti associano "enti" che hanno una organizzazione interna per svolgere le attività di cui all'art. 5 del Codice e sono pertanto essi stessi datori di lavoro. Si ritiene opportuno superare tale ambiguità e eventuali diverse interpretazioni chiarendo che gli enti di rappresentanza (quali sono le Reti associative) che sottoscrivono contratti collettivi di lavoro sono pur sempre enti di terzo settore.

Si propone, pertanto, l'inserimento nel decreto correttivo in questione, del seguente emendamento:

"ART. 14 bis (Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

"All'art. 41, comma 1, lettera b), dopo le parola "rappresentanza" inserire le parole "e sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro che si applicano a lavoratori e lavoratrici operanti in enti di terzo settore"